

BOZZA COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOVETTURA

Con la presente scrittura privata fra:

• CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA, codice fiscale 80002660191, con sede legale in Cremona, via Manzoni, 2, da qui in avanti chiamata COMODANTE rappresentato da Andrea Badioni, nato a Cremona l'1/12/1973 nella qualità di presidente/legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito di tutti i necessari poteri per stipulare il presente atto in forza dei poteri propri di rappresentanza in virtù dello Statuto (e dell'estratto del verbale del Consiglio Direttivo del 06/10/2020, che si allega al presente atto)

• COMUNE DI CREMONA, codice fiscale _____, con sede legale in Cremona, _____, da qui in avanti chiamata COMODATARIO, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____ nella qualità di _____/legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito di tutti i necessari poteri per stipulare il presente atto in forza dei poteri propri di rappresentanza in virtù dello Statuto (e dell'atto di nomina, che si allega al presente atto)

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta l'uso gratuito di una autovettura elettrica marca CITROEN - modello AMI ;
- 2) Il comodato ha la durata di mesi 12 dalla consegna dell'autovettura ed il comodatario è obbligato alla restituzione del bene in data e luogo che concorderà con il comodante,
- 3) Per la durata del contratto il comodatario acconsente alla brandizzazione della vettura, con una grafica che usi il logo del Comune e quello della Confcommercio (in quanto comodante). Le spese per la personalizzazione saranno a carico del comodante. Il comodatario si impegna a concedere, oltre al patrocinio, l'esenzione sull'imposta di pubblicità.
- 4) Il comodante dichiara che l'autoveicolo concesso in comodato – nuovo a km zero – è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, in perfetta efficienza, completo di documentazione e dei requisiti indispensabili per la circolazione ed è dotato, inoltre, della necessaria copertura assicurativa per responsabilità civile (con massimale a norma di legge), furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, cristalli e kasko totale;
- 5) In caso di incendio, furto o incidente stradale il comodatario sarà tenuto ad informare immediatamente il comodante ed a corrispondere allo stesso le franchigie eventualmente applicate dall'assicurazione;
- 6) Il comodatario si obbliga a conservare l'autoveicolo in comodato con la dovuta diligenza, in particolare: in caso di furto il comodatario provvederà a sporgere denuncia presso l'Autorità competente, trasmettendone copia al comodante, unitamente alle chiavi del veicolo, mentre in caso di incidente, il comodatario provvederà alla raccolta della documentazione necessaria per l'avvio della pratica assicurativa, ivi compreso il modello di eventuale contestazione amichevole del danno.

- 7) Il comodante assume tutte le spese connesse all'utilizzo dell'automezzo (bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria e qualunque intervento necessario al buon funzionamento dell'auto inclusi i tagliandi obbligatori). Sono da intendersi esclusi i soli costi per la ricarica e la pulizia del veicolo
- 8) La responsabilità per eventuali sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada rimane in capo al comodatario che si obbliga a manlevare e a tenere indenne il comodante. Il comodante dovrà informare immediatamente il comodatario affinché la sanzione arrivi in tempo utile per poter usufruire dello sconto sui pagamenti effettuati entro i 5 giorni.
- 9) Al comodatario che si assume ogni responsabilità, onere e spesa derivante dall'inosservanza dei seguenti divieti, è fatto espressamente divieto:
 - a) di cedere a terzi il presente contratto e i diritti da esso derivanti;
 - b) di far utilizzare (guidandolo) il mezzo a chiunque non sia inserito negli elenchi del personale (o degli amministratori) del Comune di Cremona
 - c) di trasportare terzi in difformità alle disposizioni della carta di circolazione e delle norme vigenti;
 - d) di guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - e) di guidare il bene concesso in comodato durante gare di velocità non autorizzate.
- 10) il conducente dell'automezzo dovrà essere in possesso dei requisiti che gli consentano la guida dell'autoveicolo indicato nel contratto.
- 11) Il comodatario è informato che l'assicurazione Kasko, che assicura l'autoveicolo concesso in comodato, non coprirà i danni eventualmente patiti dall'autovettura medesima nel caso in cui il conducente guidi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e/o con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle vigenti norme. In tal caso il comodatario dichiara, in caso di sinistro stradale, di accettare e di farsi carico incondizionatamente dell'addebito di tutti i danni cagionati all'autoveicolo concesso in comodato.
- 12) Per quanto non espressamente previsto, il presente comodato è disciplinato dalle norme degli articoli 1803 del codice civile, alle quali le parti si rimettono.
- 13) Qualsiasi controversia comunque derivante dalla conclusione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto è devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Cremona.

Cremona, _____ 2021

Il comodante
Andrea Badioni

Il comodatario
